

TRIBUNALE DI PALERMO


SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.3.2013 nel procedimento ex art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, promosso dalle organizzazioni Sindacali COBAS-CODIR e S.A.DI.R.S. e, mediante intervento adesivo, dalla Federazione Provinciale Lavoratori Funzione Pubblica – C.G.I.L. di Palermo e dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L. – Funzione Pubblica Regionale Sicilia, nei confronti degli Assessorati delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Territorio e Ambiente, Turismo Sport e Spettacolo, dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana;

OSSERVA

Le organizzazioni sindacali ricorrenti, sia in via diretta che adesiva, agiscono per sentir dichiarare la *“antisindacalità ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori della condotta tenuta dalle Amministrazioni Regionali resistenti per avere disposto, in via generale e nell'ambito di un processo di macro-organizzazione degli uffici, il trasferimento di personale già assegnato al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale e al Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo dei rispettivi Assessorati, in assenza della preventiva e necessaria informazione, concertazione e consultazione delle Organizzazioni Sindacali COBAS CODIR USAE e S.A.Di.R.S. CISAS, e quindi in palese violazione del combinato disposto di cui agli artt 2, 5, 6 e 9 del D. Lgs. n. 165/2001 in connessione con le previsioni contrattuali di cui agli artt. 3 e 7 del CCRL del personale con qualifica non dirigenziale della Regione Sicilia quadriennio giuridico 2002-2005 e*



di cui agli artt. 3 e 8 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale quadriennio giuridico 2002-2005, con consequenziale condanna delle amministrazioni resistenti alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti mediante annullamento dei citati atti generali di trasferimento”.

Ciò che, in altri termini, viene censurata è l'adozione da parte dell'amministrazione regionale di diversi provvedimenti di “rotazione” di personale, dirigenziale e non, senza rispettare gli obblighi di informazione, concertazione e consultazione previsti dai contratti collettivi di categoria.

Tale censura non può essere condivisa.

E', innanzitutto, pacifico fra le parti che i detti provvedimenti siano stati cronologicamente preceduti da una deliberazione (la n. 487 del 18.12.2012) della Giunta Regionale, con cui è stato approvato il “*regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale di attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2012 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni*”.

Il regolamento in questione, a sua volta, dopo aver previsto, all'art. 2, commi 3° e 4°, che “*la modifica di attribuzioni fra i Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture intermedie scaturente da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione e tra Dipartimenti possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanato nelle forme di cui all'articolo 12, ultimo comma, dello Statuto regionale siciliano. Modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra le strutture intermedie interne ad*

ogni singolo Dipartimento o variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti ivi previsti. Le procedure di modifica dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti si svolgono nel rispetto del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale in materia di partecipazione sindacale e secondo le relative procedure", sancisce, all'art. 6, che **"il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013"**.

Appare subito evidente come il suddetto regolamento e le modifiche dell'assetto organizzativo degli uffici amministrativi della Regione Siciliana con esso introdotte (in attuazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19), rinvii espressamente la sua entrata in vigore alla data dell'1.4.2013.

Conseguentemente, prima di tale data non è possibile, neppure in astratto, configurare una qualche violazione da parte delle amministrazioni resistenti degli obblighi d'informazione, in materia di "criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici; criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione", di concertazione in materia di "implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione" ed infine di consultazione sulla "organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche", sanciti dall'art. 7 del CCRL comparto non dirigenziale o in termini pressoché analoghi dall'art. 8 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale.

In altri termini non essendo ancora entrato in vigore il nuovo funzionigramma dell'amministrazione regionale e non essendo stati adottati gli ulteriori, eventuali, decreti del Presidente della Regione con cui venga disposta *"la modifica di attribuzioni fra i Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture intermedie scaturente da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione e tra Dipartimenti"*, deve escludersi, allo stato, la violazione dei suddetti obblighi contrattuali, ben potendo le amministrazioni convenute ancora ottemperare agli stessi (ove, peraltro, sia ritenuto necessario, risultando già pacificamente noti alle parti sindacali sia la deliberazione n. 487 del 18.12.2012 che il conseguente *"regolamento di attuazione"*), prima che *"i processi generali di riorganizzazione dell'Amministrazione"* esplicino i loro effetti.

In questa prospettiva deve escludersi che i provvedimenti di *"rotazione"* del personale oggi censurati, proprio perché adottati prima dell'entrata in vigore della suddetta riorganizzazione, violino i succitati obblighi contrattuali.

Ed infatti dal momento che la normativa collettiva non sottopone l'amministrazione ad alcun obbligo di informazione (fatti salvi quelli nascenti dall'art. 1 bis della L.R. 16.1.2012 n. 9, di cui si dirà nel prosieguo), né tanto meno di concertazione o consultazione (e sempre che, per questi ultimi, si superino i dubbi di nullità delle succitate previsioni collettive per contrasto con l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009), in caso di trasferimento anche collettivo del proprio personale, ma fa sorgere tale obbligo, come visto, solo a seguito di provvedimenti di macro-organizzazione che incidano sull'organizzazione complessiva della



macchina amministrativa, deve escludersi alcuna violazione di essi in relazione alle "rotazioni" oggi censurate.

Deve, peraltro, evidenziarsi, che l'amministrazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 bis della L.R. 16.1.2012 n. 9 (secondo cui "*i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, della regionale 15 maggio 2000 n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i **criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165***"), ha provveduto prima a comunicare, con nota prot. 2012/173386 del 27.12.2012 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica (all. 5 della produzione di parte convenuta), alle OO.SS. (fra cui le odierne ricorrenti) "*i criteri generali mobilità d'ufficio intra-dipartimentale*", quindi, ha indetto un'incontro con i rappresentanti delle medesime sigle sindacali, tenutosi in data 11.2.2013, al precipuo scopo di "*informare preventivamente le OO.SS. sui criteri della mobilità interdipartimentale del personale*" (cfr. verbale in atti).

Dovendosi, pertanto, ritenere (in assenza di qualsiasi contestazione sul punto) la suddetta nota ricevuta dalle OO.SS. prima dei provvedimenti di rotazione adottati fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del corrente anno, l'obbligo d'informazione preventiva sancito dall'art. 1 bis della L.R. 9/2012, appare pienamente adempiuto da parte dell'amministrazione regionale.

Quand'anche, poi, dovesse non ritenersi adempiuto

tempestivamente tale obbligo d'informazione, sulla scorta della suddetta nota, il medesimo obbligo appare pienamente assolto con la riunione dell'11.2.2013, si da doversi escludere anche in questo caso l'esistenza o comunque l'attualità di una qualsiasi condotta antisindacale.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono i ricorsi vanno rigettati.

Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità e complessità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.

Palermo, 18.3.2013.

IL GIUDICE

Dante Martino

